

Amministratore (o socio) di società e lavoro subordinato: definiti i criteri di compatibilità

L'INPS è intervenuta con il **messaggio n. 3359 del 2019** fissando i criteri di compatibilità della titolarità di **cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società**.

L'intervento dell'Istituto recepisce l'orientamento giurisprudenziale più recente sulla cumulabilità tra cariche societarie e lavoro dipendente, con riferimento alle figure del socio e dell'amministratore unico, del presidente del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che *"l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un **rapporto di lavoro subordinato**, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente"*

In particolare l'Istituto si sofferma su tre figure: presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato.

Secondo l'Inps la **carica di membro o anche presidente del consiglio di amministrazione di una società**, poiché sottoposta alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale **non è incompatibile** con l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica.

Diverso invece è il parere in riferimento alla figura di amministratore unico della società che è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina e dell'**amministratore delegato**, su cui la compatibilità dipende dalla portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo.

Iscritti alla Gestione separata - Indennità di malattia - Novità del DL 101/2019

L'art. 1 del **DL 101/2019**, in favore dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata INPS, ha, a partire dal 5.9.2019:

- **aumentato del 100%** l'indennità per degenza ospedaliera e, di conseguenza, l'indennità di malattia;
- **ridotto, da 3 a 1**, il requisito di contribuzione per il diritto alle indennità di malattia, al congedo di maternità e a quello parentale.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, da cui sono esclusi i professionisti senza cassa e gli altri lavoratori con partita IVA (personalmente responsabili del pagamento dei contributi), non occorre che i contributi siano stati effettivamente versati, ma è sufficiente che siano dovuti.

Possibilità di "deroga assistita" - Applicazione dello "stop and go" - Novità del DL 87/2018 convertito (decreto "dignità") (nota INL 17.9.2019 n. 8120)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la **nota 17.9.2019 n. 8120**, è intervenuto in materia di contratto a termine stipulato in deroga assistita presso le sedi territoriali dell'INL, chiarendo che tali contratti, al pari degli altri stipulati autonomamente dalle parti, devono:

- **necessariamente contenere la causale** (come previsto dal **DL 87/2018**). L'intervento dell'Ispettorato non ha alcun effetto certificativo in ordine alla effettiva sussistenza della causale indicata;
- **rispettare il c.d. "stop and go"** (l'intervallo di 10 o 20 giorni previsto in caso di rinnovo di un contratto a termine rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi), in quanto il contratto a termine "in deroga" non rappresenta una proroga, ma un rinnovo e, quindi, a tutti gli effetti, un nuovo contratto.

TFR e crediti di lavoro aggiornati ad agosto 2019

Con riferimento al mese di **agosto 2019** è pari a **1,808031** il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato Istat del 16 settembre 2019, che ha stabilito in 103,2 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di agosto 2019 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

STUDIO ANSELMi